



**Modifiche alle tavole di fondazione**  
del  
Capitolo **Cattedrale** di Ruvo di Puglia  
da parte della **Sede Apostolica**  
anno 1988  
per uno Statuto più rispondente  
ai nostri tempi  
secondo il Concilio Vaticano II  
e il Codice di Diritto Canonico del 1983



### **Don Salvatore Summo**

Parroco Emerito della Cattedrale di Ruvo di Puglia

Unico e ultimo Canonico titolare

Amministratore e legale rappresentante del Capitolo Cattedrale

In attesa di cieli nuovi e terra nuova

Il 27 febbraio 1988, a conclusione di una approfondita ricerca a me affidata e al compianto don Peppino Tambone dal Vescovo don Tonino Bello, in merito ai rapporti canonici e civili tra Capitolo e Parrocchia nella Cattedrale di Ruvo, è stato emanato Decreto della Sacra Congregazione del Clero prot. 182151/III (**pag. 252 del libro “Uno squarcio dirompente travolge i silenzi” sfogliabile nel sito**); il Commissario straordinario ad actum, Card. Attilio Nicora ha assistito il Venerabile vescovo Mons. Tonino Bello nello “**espletamento di tutti gli adempimenti**” (pag.566). **Agli Statuti del Capitolo Cattedrale “Constitutiones Generales”, dopo approfondito esame della S. Congregazione del Clero, di don Tonino Bello e dello stesso Capitolo, venivano apportate dalla S. Sede rettifiche fondamentali.**

- Al numero IV, a) del decreto (pag. 259) si faceva obbligo di **separazione** tra Capitolo e Parrocchia detta anche Beneficio Parrocchiale (pag.258 e 543): enti già separati ma necessitavano di nuova codifica giuridica specifica per superare ogni confusione. Il decreto vescovile 10 marzo 1988, (allegato 1,1a,1b), in base al **Concilio Vaticano II e al nuovo Diritto Canonico del 1983**, can. 510 parr.1,2,3,4 faceva luce sui rapporti completamente nuovi tra Capitolo e Parrocchia, perfezionava e rettificava.

- Al numero IV, b) (pag. 260) si stabiliva di “perfezionare” gli atti della nomina a parroco di don Salvatore Summo (pagg. 176, 555 ) ritenendo pienamente valida la nomina a **primo parroco “individuo” della Parrocchia Cattedrale** di Ruvo già dal 1 settembre 1983, autonomo dal Capitolo. Si seguiva la “bozza” indicata dalla S. Sede (pag. 264) con lo “scopo solo di riformulare” ed eliminare le “incertezze”.

- **Agli Statuti del Capitolo “Constitutiones Generales”, in merito al patrimonio dell’ente**, si apportavano ulteriori rettifiche fondamentali con atto notarile del 26/04/1988 disposto dalla S. Sede e firmato da Capitolo Cattedrale e vescovo diocesano, in merito ai beni erroneamente intestati nel nuovo Catasto all’ ente Capitolo (pagg.238 ss) ma appartenenti all’ente Parrocchia - Beneficio Parrocchiale. Con il rogito si reintestò alla Parrocchia tutto il patrimonio e don Tonino Bello ebbe la possibilità di “frantumare” il patrimonio della Parrocchia - Beneficio Parrocchiale e dotare le Comunità Pastorali nate dalla Chiesa Madre e povere di strutture. Il grande anelito di don Tonino Bello si realizzò grazie al suo mandato ad approfondire per porre in essere, incarico dato al neo parroco della Cattedrale don Salvatore “quale gesto di apprezzamento per la tua preparazione dottrinale” e portato a termine con il grazie della S. Sede “a don Salvatore Summo per l’imponente lavoro di ricerca storico-documentale condotto con diuturna applicazione e grande valentia”(pag.260 libro). **L’atto notarile è parola definitiva da parte della S. Congregazione del Clero e impone per legge civile anche le rettifiche catastali: il Capitolo non è proprietario di beni Immobili. Essendo un intervento di un Dicastero, spetta alla Curia diocesana vigilare perché tutto vada a compimento.**


- Dopo il 1986 non si trattava più di un Capitolo “Diocesano” perché Ruvo, diocesi di età apostolica, era stata fusa il 30 settembre 1986 con la diocesi di Molfetta: era rimasto ora un Capitolo legato ancora e solo al territorio di Ruvo di Puglia. Non si poteva confondere con il Capitolo diocesano che riguardava i sacerdoti delle quattro città con tutt’altra veste giuridica: tutti i sacerdoti della diocesi ne potrebbero far parte.

- Alla Sede Apostolica è riservata ogni modifica delle “**tavole di fondazione**” e il Vescovo don Tonino Bello, consapevole di così già aulico e massiccio intervento vaticano, non chiese mai alla S. Congregazione del Clero altre variazioni per tutto il suo episcopato. Le “**Constitutiones Generales**” **pur modificate** restano quindi come per il passato sia nelle **insegne-vesti canonicali** (allegato 2) e sia nella “**qualità civica “in perpetuum**” del Capitolo Cattedrale, conditio sine qua non per potere far parte validamente del Capitolo Cattedrale di Ruvo (allegato 3).

In continuità con il Venerabile don Tonino Bello, anche il Vescovo mons. Luigi Martella dinanzi alla morte del Can. don Mario Iurilli, amministratore e legale rappresentante dell’ente “Capitolo dei Canonici della Cattedrale di Ruvo di Puglia”, ente ecclesiastico **civilmente riconosciuto con questa “ditta” o “intestazione”,** impose per l’ente la logica conclusione prevista dal Codice di Diritto Canonico. Ribadiva, nel nuovo atto di nomina, che il Canonico don Salvatore Summo resta “**l’unico componente del Capitolo dei canonici della Cattedrale di Ruvo di Puglia**” a cui ormai affidare gli stessi compiti del defunto don Mario Iurilli . La nomina avviene, ai sensi del canone 120 §2 con le stesse mansioni di responsabilità e rappresentanza (allegato 4). Il can. 120 §2 così recita: “Se rimane anche uno solo dei membri della persona giuridica collegiale, e l’insieme delle persone

secondo gli statuti non ha cessato di esistere, l'esercizio di tutti i diritti dell'insieme compete a quel membro". Il Vescovo mons. Luigi Martella decise quindi che il Capitolo terminasse la sua corsa per morte naturale dell'unico e ultimo Canonico titolare (pag.486) don Salvatore Summo che esiste e resiste dal 1° luglio 1979.

**Allegato1:** modifiche apportate allo Statuto del Capitolo "Constitutiones Generales" nel 1988.



**Allegato 1a:** modifiche apportate allo Statuto del Capitolo "Constitutiones Generales" nel 1988.

in modo adeguato alle necessità pastorali dei fedeli secondo le direttive date dal vescovo diocesano.

3. Il Capitolo Concattedrale ha l'obbligo grave di riunirsi nelle seguenti circostanze:

- per la celebrazione dei Vespri di S. Biagio la sera del 2 febbraio;
- per la Messa solenne e la processione nel giorno di S. Biagio;
- per la Messa crismale del Giovedì Santo;
- nella mattina del Venerdì e del Sabato Santo per l'ufficio delle letture;
- per la Messa solenne di Pasqua delle ore 11, preceduta dal canto di terza;
- per la Messa solenne di Pentecoste delle ore 11, preceduta dal canto di terza;
- per la Messa solenne del Corpo e del Sangue del Signore, e per la Messa e la processione nel giorno dell'Ottava;
- per la Messa solenne della festa esterna di S. Rocco;
- per il 2 novembre, nella celebrazione dell'Ufficio divino e della Messa;
- per la Messa solenne di Natale delle ore 11, preceduta dal canto di terza.

Tutte queste celebrazioni liturgiche, ove non siano presiedute dal Vescovo diocesano, saranno presiedute dal parroco.

4. Al Capitolo spetta il dovere-diritto della Messa Conventuale nei giorni feriali. Lo stesso Capitolo troverà il modo perché vengano assicurati decoro e proprietà a tali celebrazioni, così che queste si inseriscano nella progettazione pastorale d'insieme della parrocchia e della Chiesa diocesana. La messa domenicale delle ore 11 non è da considerarsi più come messa conventuale: viene, quindi, affidata al parroco.

5. Il Capitolo non farà mancare la sua presenza cordiale quando le necessità pastorali richiederanno, in particolari circostanze, l'intervento dei sacerdoti, come in occasione di speciali momenti di

**Allegato1b:** modifiche apportate allo Statuto del Capitolo "Constitutiones Generales" nel 1988.

annuncio della Parola di Dio o di liturgie penitenziali nella Concattedrale o dell'animazione di particolari iniziative di carità.

6. La parrocchia provvederà a tutte le spese di culto e di manutenzione ordinaria e straordinaria della chiesa concattedrale. La stessa avrà a proprio carico esclusivo il sacrestano, che presterà il suo servizio anche nelle funzioni capitolari.

Saranno a carico del Capitolo le spese per:

a) la manutenzione dell'organo, sulla base delle richieste segnalate dall'organista;

b) la manutenzione dei paramenti di propria pertinenza;

c) il riassetto dei camici in uso dei capitolari.

Il Capitolo sottoscriverà inoltre una convenzione particolare con il maestro di canto per le sole celebrazioni capitolari.

Nella cassa parrocchiale confluiranno tutte le offerte, comprese quelle raccolte durante la Messa conventuale.

Molfetta, 10 marzo 1988

+ Antonio Bello, Vescovo


+ *Antonio Bello*



Sac. Dott. Nunzio Palmiotto  
Cancelliere Capitolo  
*Nunzio Palmiotto*

Prot. n.44/88

**Allegato 2: insegne e vesti canonicali.**



allegato 3: qualità civica ruvese per essere membro del Capitolo.

— 35 —

IX.

**Supplica del Rev.<sup>mo</sup> Capitolo della Cattedrale Chiesa della Città di Ruvo e Relazione della Cappellania Maggiore per la Regia esecutoria alla monizione ottenuta dal Tribunale dell'Apostolica Camera nella causa contro i Sacerdoti Caputi e Rodogni, dell'anno 1743.**

I Canonici eligendi nella enunciata Chiesa debbono essere cittadini e del gremio dei Sacerdoti ammessi alla partecipazione—Sentenza analoga del 1739.

GRANDE ARCHIVIO — RAMO POLITICO — NAPOLI 12 FEBBRAIO 1867. —  
Copia estratta dal volume col Numero 149 degli Exequatur appartenenti all'Archivio della Cappellania Maggiore per gli anni 1743 a 1746 foglio 331.

« S. R. M. — Il Capitolo della Cattedrale di Ruvo supplicando etc. come da Roma ha ottenuto *monizione* per la causa che tiene con i Sacerdoti *Domenico Caputi*, e *Tommaso Rodogni*, supplica etc. »

« S. R. M. — Ho riconosciuto una monizione spedita dal Tribunale dell'Apostolica Camera de' 5 Ottobre del corrente anno da notificarsi ai Sacerdoti *Domenico Caputi*, e *Tommaso Rodogni* ad effetto di dedurre le loro ragioni sulla pretensione del Capitolo sopradetto di doversi eseguire la sentenza interposta nell'anno 1739, COLLA QUALE FU DECISO CHE I CANONICI ELIGENDI DOPO LA PRIMA MISSIONE DEBBANO SEMPRE, ED IN PERPETUUM ESSERE CITTADINI DI RUVO, ET DE GREMIO DE' SACERDOTI PARTECIPANTI DELLA CATTEDRALE DI DETTA CITTÀ, sopra: etc. pertanto etc. sono divoto etc. e questo etc. li 12 Ottobre 1745. Celestino Galliani Arcivescovo di Tessalonica — Ferdinando Porcinari — Francesco Albarelli — EXEQUATUR—Magiocco, Danza, Castagnola, Fragianni. Die 16 Octobris 1745 ».

« Citus. Illustris Marchio de Ipolito P. etc. Andreassi interfuit ».  
Il Capo di Sezione Raffaele Baffi.

Visto — Il Direttore Generale degli Archivi nelle Provincie Napoletane — F. Trinchera — (Vi è il sugello).

**Allegato 4:** ultimo amministratore  
rappresentante legale

  
**LUIGI MARTELLA**  
DOTTORE IN S. TEOLOGIA  
Per grazia di Dio e della Sede Apostolica  
VESCOVO DI MOLFETTA - RUVO - GIOVINAZZO - TERLIZZI

Con il decesso del rev.do don Mario Jurilli, avvenuto il 20 aprile 2013, il rev.do don Salvatore Summo è rimasto l'unico componente del Capitolo dei Canonici della Cattedrale di Ruvo di Puglia. Ai sensi del can. 120 §2 a lui compete l'esercizio di tutti i diritti e i doveri della persona giuridica canonica a cui appartiene, tra cui la gestione dei beni e la rappresentanza dell'ente nei negozi giuridici.


Pertanto, attesto che egli è l'**amministratore** dei beni mobili e immobili e il **rappresentante legale** del Capitolo dei Canonici della Cattedrale di Ruvo di Puglia, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Attestato del Ministero dell'Interno del 26 settembre 1987, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Bari al n. 327 in data 23 dicembre 1987.

Gli atti di amministrazione e l'intervento nei negozi giuridici avverranno nel rispetto del diritto universale, del diritto particolare della Diocesi e delle *Constitutiones generales Capituli*.

La medesima attestazione è trasmessa alla Prefettura della Provincia di Bari per l'iscrizione del rappresentante legale dell'ente ecclesiastico nel Registro delle Persone Giuridiche.

Molfetta, 7 giugno 2014  
Prot. n. 125/14

  
Luigi Martella  
Vescovo

  
Sac. Fabio Tangari  
Cancelliere Vescovile

